REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1157/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2014

recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ([1]), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nella versione in lingua slovena del regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione ([2]) i termini «operatori del settore dei mangimi», «stabilimenti nel settore dei mangimi», «commercializzano» e «categoria» sono errati. Si rende pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

(2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 141/2007.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È interessata unicamente la versione in lingua slovena.

([1]) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici» (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 9).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO